



COMUNE DI VENEZIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA' DELLA VITA  
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO – SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 5  
Venezia - San Marco, 4023 (Campo Manin)  
Mestre – viale Ancona, 59 (Carbonifera)  
P.E.C. [commercio@pec.comune.venezia.it](mailto:commercio@pec.comune.venezia.it)  
*occupazioni di cantiere*: tel. 041.2747963 – [autorizzazionicommercio5@comune.venezia.it](mailto:autorizzazionicommercio5@comune.venezia.it)  
*plateatici*: tel. 041.2747986 - [plateatici@comune.venezia.it](mailto:plateatici@comune.venezia.it)  
ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria: Quaggiato Cristiano

**Oggetto:** disposizioni in materia di rinnovo ai sensi del Regolamento CUP delle concessioni di suolo pubblico prive di scadenza, scadute o in scadenza entro il 31.12.2022. Condizioni per i soggetti titolari di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS

## IL DIRIGENTE

### Vista:

- la disposizione dirigenziale PG 2022/572134 del 12/12/2022, con cui sono state poste le disposizioni operative in materia di rinnovo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CUP, delle concessioni di suolo pubblico prive di scadenza, scadute o in scadenza entro il 31.12.2022;
- la successiva disposizione PG 2023/144147 del 23/03/2023 con cui viene differito il termine per la presentazione delle SCIA/Domande per il rinnovo delle concessioni di occupazione suolo al 30/06/2023;

### Dato atto che:

- il Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera di Consigli Comunale n. 50 del 10 novembre 2016, all'art. 8 comma 15 prevede che: *“Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS all'interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature”*;
- le concessioni di suolo devono essere rinnovate nel rispetto della regolamentazione attualmente vigente;

### Considerato che:

- sono pervenute numerose pratiche di rinnovo da parte di concessionari abilitati all'attività di gioco lecito ai sensi dell'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS;
- a seguito di invito a conformare l'attività rimuovendo gli apparecchi da gioco, molti concessionari hanno controdedito che la rimozione immediata, senza il rispetto dei tempi di disdetta previsti dei relativi contratti, comporterebbe il pagamento di una penale;

**Vista** la nota PG 2023/285662 del 14/06/2023 con cui Astro-Assotrasporti chiede di prorogare le previsioni di cui alle disposizioni in premessa citate fino al 31/12/2024, in quanto le concessioni di gioco sono prorogate fino a tale data in forza dell'art. 1, comma 124, della L. 197/2022 e molti dei contratti prevedono un termine per il recesso non inferiore a 18 mesi, con penali di notevole entità;

### Ritenuto opportuno:

- raggiungere l'obiettivo della rimozione degli apparecchi da gioco temperando l'interesse pubblico della lotta alla ludopatia con quello privato, limitando il sacrificio per le attività interessate;

- rinnovare la concessione a condizione che:
  - sia dimostrata la disdetta del contratto relativo ai giochi leciti, correttamente notificato;
  - sia indicata nella Domanda/SCIA di rinnovo la data dell'effettiva rimozione degli apparecchi da gioco, in ogni caso non successiva al 31/12/2024;

Ritenuto inoltre necessario definire che:

- in caso di rinnovo della concessione alle condizioni sopra descritte (dimostrata disdetta del contratto e di indicazione della data precisa), la stessa sarà condizionata alla rimozione dei giochi ad intervenuta scadenza;
- la mancata rimozione dei giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS, alla scadenza del contratto, comporterà la decadenza dalla concessione di occupazione suolo pubblico;

Tutto ciò premesso

## **DISPONE**

per le motivazioni in premessa riportate che si intendono richiamate integralmente:

1. che le concessioni di suolo di soggetti titolari di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del TULPS saranno rinnovate solo se verrà data dimostrazione dai titolari stessi della rimozione di tali apparecchi o, in alternativa, se verrà presentata la seguente documentazione:
  - a. disdetta del contratto relativo ai giochi leciti, correttamente notificato;
  - b. data dell'effettiva rimozione degli apparecchi da gioco, in ogni caso non successiva al 31/12/2024;
2. che in caso di rinnovo della concessione a fronte di dimostrata disdetta del contratto e di indicazione della data precisa, la stessa sarà condizionata alla rimozione dei giochi ad intervenuta scadenza; la mancata rimozione comporterà la decadenza dalla concessione di occupazione suolo pubblico;
3. che alla data indicata per l'effettiva rimozione degli apparecchi da gioco vengano disposti gli opportuni controlli, anche mediante accesso al registro RIES, per la verifica del rispetto della condizione di rinnovo della concessione di suolo;
4. che la presente disposizione sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Comune di Venezia;
5. che la presente disposizione venga trasmessa alla Polizia Locale e al Settore Tributi per gli adempimenti di competenza e alle associazioni di categoria locali e agli ordini professionali per darne la massima diffusione.

**IL DIRIGENTE**  
**dott.ssa Gabriella Castagnoli**